



POLITICHE INTERNE DI GRUPPO
IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI
INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI
DEL GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

(in attuazione del Titolo V, Capitolo 5 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche - Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 18 aprile 2013 previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione in data 18 aprile 2013 e del Collegio Sindacale in data 18 aprile 2013. portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2013	MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 14 aprile 2016 previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione in data 14 aprile 2016 e del Collegio Sindacale in data 14 aprile 2016. portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2016
	MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 26 settembre 2019 previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione in data 26 settembre 2019. e del Collegio Sindacale in data 24 settembre 2019



Sommario

<i>Tabella di raccordo</i>	3
<i>Premessa</i>	4
<i>Articolo 1 - Definizioni</i>	5
<i>Articolo 2 - Definizioni generali</i>	6
<i>Articolo 3 - Individuazione dei settori di attività e dei rapporti di natura economica con i soggetti collegati in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse</i>	7
<i>Articolo 4 - Propensione al rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati</i>	8
<i>Articolo 5 – Processi organizzativi</i>	10
<i>Articolo 6 - Rispetto dei limiti</i>	13
<i>Articolo 7 - Casi di superamento dei limiti prudenziali</i>	13
<i>Articolo 8 – Processi di controllo</i>	13
<i>Articolo 9 – Segnalazioni di Vigilanza</i>	14
<i>Articolo 10 – Conflitti di interesse di dipendenti e collaboratori</i>	14

Tabella di raccordo

Di seguito si riportano le Unità Organizzative della Cassa di Risparmio di Asti e delle controllate Biverbanca e Pitagora, corrispondenti agli Organi/Funzioni citate nell'ambito del presente documento in maniera diretta o indiretta.

Funzione	Capogruppo C.R. Asti	Biverbanca	Pitagora
Funzione Anagrafe	Direzione Operativa – Ufficio Anagrafe e Centrale Rischi	<i>Accentrata presso la Capogruppo</i>	Servizio Affari Legali e Societari – Ufficio Legale e Segreteria Societaria
Funzione Segreteria Generale	Servizio Affari Generali e Societari – Ufficio Segreteria Generale	<i>Direzione Affari Generali – Ufficio Segreteria Generale</i>	Servizio Affari Legali e Societari – Ufficio Legale e Segreteria Societaria
Funzione Crediti	Direzione Crediti	Direzione Crediti	Direzione <i>Operations</i>
Funzione di Revisione Interna	Servizio Revisione Interna	<i>Accentrata presso la Capogruppo</i>	Servizio <i>Internal Audit</i>
Funzione <i>Risk Management</i>	Servizio <i>Risk Management</i>	<i>Accentrata presso la Capogruppo</i>	<i>Accentrata presso la Capogruppo</i>
Funzione <i>Compliance</i>	Servizio <i>Compliance</i>	<i>Accentrata presso la Capogruppo</i>	<i>Accentrata presso la Capogruppo</i>

Premessa

Le disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati - Circolare 263/2006, Titolo V, cap. 5 aggiornamento n. 9 – emanate in attuazione dell'art. 53 comma 4 del d. lgs. 385/93 (TUB) e in conformità della delibera CICR n. 277 del 29.07.2008, prevedono che le Banche adottino apposite procedure deliberative per la gestione delle operazioni nei confronti dei soggetti collegati e specifiche politiche interne in materia di controlli che garantiscano efficacia rispetto alle finalità di osservanza della disciplina.

Tale disciplina mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente presidiati e misurati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Con il presente documento, denominato "Politiche interne di Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati", (le "Politiche") la Cassa di Risparmio di Asti, in qualità di Capogruppo, definisce le linee guida a valere per il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati.

Le Politiche sono finalizzate a:

- garantire il costante rispetto dei limiti prudenziali previsti dall'Autorità di Vigilanza;
- prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le Politiche sono:

- redatte con il coinvolgimento delle strutture interne interessate che, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina
- approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il preventivo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione, del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale della medesima;
- comunicate all'Assemblea dei Soci della Capogruppo e delle altre Banche del Gruppo;
- tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Con le stesse modalità e con cadenza almeno triennale, le Politiche sono sottoposte a revisione.

Le Banche e le Società appartenenti al Gruppo recepiscono e applicano le Politiche.

Le responsabilità e i compiti delle funzioni aziendali deputate all'applicazione delle Politiche, ove non specificamente richiamati dalle Disposizioni di Vigilanza, sono declinati nella normativa interna della Banca.

Le Politiche dei controlli, in linea con quanto stabilito dalle istruzioni di vigilanza:

- individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- stabiliscono i livelli di propensione al rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati coerentemente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo stesso;
- istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati di Gruppo e a verificare l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Il Gruppo si è dotato di appositi processi organizzativi e idonee procedure di supporto atte a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati, nonché a individuare e quantificare le relative transazioni in ciascuna fase del rapporto. A tale scopo è stato adottato il “Regolamento per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati” (il “Regolamento”) con valenza per tutto il Gruppo al fine di individuare e formalizzare i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate.

Le società bancarie e finanziarie controllate sono tenute a recepire, con delibera del proprio Consiglio d'Amministrazione, il citato Regolamento che viene altresì portato a conoscenza di tutte le Altre Società Controllate. Il Regolamento è altresì disponibile sul sito internet della Capogruppo.

Il Regolamento disciplina le regole relative all'identificazione, all'approvazione e all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati poste in essere dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“Banca C.R. Asti” o la “Capogruppo”) o dalle società bancarie e finanziarie controllate appartenenti al Gruppo Cassa di Risparmio di Asti società bancarie e finanziarie appartenenti al Gruppo Bancario o dalle altre società controllate dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (le “Altre Società Controllate”; tutte congiuntamente costituenti il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (il “Gruppo”), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

Articolo 1 - Definizioni

In aderenza a quanto previsto nel Regolamento, nelle presenti Politiche si intendono per:

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate e soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Esponenti Aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, nel

sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli Amministratori e i Sindaci. La definizione include l'Amministratore Delegato e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Amministratore Delegato.

“Patrimonio di Vigilanza”: l'aggregato definito ai fini della disciplina di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Par. 3 delle Disposizioni di Vigilanza, in materia di concentrazione dei rischi.

“Soci non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea della Banca diversi (i) dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate (come infra definita) e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate (come infra definita) sia alla Banca.

Articolo 2 - Definizione generali

2.1.- Definizione di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Si considera “Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati” (o anche, in breve, “Operazioni”) qualsiasi transazione con Parti Correlate o Soggetti Collegati che comporti assunzione di attività di rischio (come definite nell'Articolo 11 del Regolamento), trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- (ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata o di un Soggetto Collegato;
- (iii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (come definiti nel regolamento), fermo quanto previsto all'art. 4.1, lett. a), b) c) e d), del Regolamento. Al riguardo, si precisa che la remunerazione assegnata a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche costituisce un'autonoma Operazione con Parte Correlata o con Soggetto Collegato, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali e di trasparenza applicabili in forza del presente Regolamento.

2.2.- Definizione di Parti Correlate e Soggetti Collegati

Il Regolamento Consob e le Disposizioni di Vigilanza contengono, rispettivamente, le definizioni di “Parti Correlate” e di “Soggetti Collegati”. Le definizioni funzionali all'individuazione e alla qualificazione delle “Parti Correlate” e dei “Soggetti Collegati” sono riportate nell'Allegato 1 del Regolamento.

In applicazione di tali disposizioni, la Capogruppo individua le Parti Correlate e i Soggetti Collegati, con le specifiche ivi descritte predisponendo il Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati. Per l'istituzione e per l'aggiornamento di tale Registro, la Funzione Crediti della Capogruppo, congiuntamente con la Funzione Segreteria della Capogruppo e con il supporto della Funzione Anagrafe della Capogruppo, conduce periodicamente una verifica sulla base dell'effettiva articolazione organizzativa del Gruppo, censisce le Parti Correlate e i Soggetti Collegati e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i "Soggetti Connessi", così come definiti nelle Disposizioni di Vigilanza. A tal fine con periodicità perlomeno annuale la Funzione Segreteria della Capogruppo provvede a richiedere agli Esponenti la compilazione di un'apposita scheda di raccolta dati. Qualora una struttura operativa della Capogruppo o delle società bancarie e finanziarie appartenenti al Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nel Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati deve tempestivamente darne comunicazione alla Funzione Segreteria della Capogruppo, che provvede a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato viene considerato come Parte Correlata.

Il Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati è oggetto di adeguata diffusione all'interno del Gruppo e delle Altre Società Controllate mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e viene sottoposto annualmente all'esame del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Banca.

Articolo 3 - Individuazione dei settori di attività e dei rapporti di natura economica con i soggetti collegati in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse

Tenuto conto delle caratteristiche operative e delle strategie del Gruppo, sono stati individuati i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

- Operazioni rientranti nell'attività bancaria tipica:
 - attività bancaria di raccolta e impiego nonché attività finanziaria (ivi compresa l'attività assicurativa), ai sensi dell'art. 10 del TUB e relativi servizi accessori;
 - prestazione di servizi di investimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 del TUF e relativi servizi accessori;
 - operazioni relative alla gestione del portafoglio di proprietà;
 - costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari;
 - transazioni e contenzioso relativi alle operazioni di cui sopra.
- Operazioni non rientranti nell'attività tipica
 - compravendita di beni mobili e fornitura di servizi;
 - compravendita di beni immobili;
 - compravendita di partecipazioni;

- locazioni di beni immobili;
 - omaggistica, liberalità, contributi vari;
 - sponsorizzazioni;
 - pubblicità;
 - contratti di consulenza e prestazioni professionali;
 - rapporti di lavoro.
- Operazioni straordinarie
 - fusioni;
 - incorporazioni;
 - scissioni;
 - operazioni sul capitale.

Articolo 4 - Propensione al rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati

Tenuto conto degli indirizzi strategici e delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Gruppo, sono definiti limiti complessivi e limiti individuali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, calcolati in rapporto al Patrimonio di Vigilanza consolidato.

Ai fini anzidetti, il patrimonio di vigilanza è costituito dall'aggregato definito dalle Disposizioni di Vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi (cosiddetti "grandi rischi").

4.1. – Limiti complessivi

L'ammontare complessivo delle attività di rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati sono contenute entro il limite del 20% del Patrimonio di Vigilanza consolidato .

4.2. – Limiti individuali

Nel rispetto dei limiti di rischio complessivi fissati, i limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo verso ciascun soggetto collegato è definito nella tabella seguente.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
--	----------------------------	---	---	---

Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

(1) Nel rispetto dei limiti consolidati, una società bancaria o finanziaria appartenente a un Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati (intendendosi per tale l'insieme formato dalla parte correlata e dai suoi soggetti connessi) – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale. Per il calcolo del limite individuale le singole società bancarie o finanziarie appartenenti a un Gruppo considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

Tenuto conto degli indirizzi strategici e delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Gruppo, sono stati prudenzialmente definiti dei livelli di esposizione a livello consolidato, come indicato nella tabella che segue, al raggiungimento dei quali l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio, prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	4%	Parti correlate non finanziarie		
		4%	6%	12%
		Altre parti correlate		
		6%	8%	16%

Se tra il Gruppo e una determinata parte correlata intercorre una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

La Capogruppo mette a disposizione delle altre Società del Gruppo stesso, nel continuo, tutti i dati e le informazioni necessari per consentire alle predette società di individuare i soggetti collegati. A loro volta le società controllate sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relative alle loro attività di rischio verso i soggetti collegati, per permettere alla Capogruppo medesima di assicurare il costante rispetto dei previsti limiti quantitativi consolidati.

4.3. - Modalità di calcolo delle attività di rischio verso soggetti collegati

Le attività di rischio del Gruppo verso i soggetti collegati, da assoggettare ai limiti quantitativi indicati nei precedenti paragrafi, sono rappresentate dalle "esposizioni nette", come definite dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi (cosiddetti "grandi rischi"). Esse configurano pertanto l'insieme delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti dei soggetti predetti, computate secondo i regolamenti dei processi per la misurazione del rischio di credito, del rischio di controparte e del rischio di cartolarizzazione, nonché del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito. Non sono incluse nelle attività di rischio e restano, pertanto, escluse dal calcolo relativo ai limiti prudenziali:

- a) le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza;
- b) le esposizioni temporanee connesse con la prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi ("grandi rischi");
- c) le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo;
- d) nel caso di Banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, le attività di rischio tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre.

Alle attività di rischio anzidette si applicano, conformemente alle richiamate disposizioni di vigilanza prudenziale sulla concentrazione dei rischi, i pertinenti fattori di ponderazione già attuati per le segnalazioni di vigilanza e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi.

Articolo 5 – Processi organizzativi

Il Regolamento disciplina le regole relative all'identificazione, all'approvazione e all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

5.1.- Individuazione e censimento dei soggetti collegati

Sono parti correlate, in virtù delle relazioni intrattenute con la Capogruppo e con le altre società bancarie e finanziarie del Gruppo, i seguenti soggetti:

- a) Esponenti aziendali: Amministratori; Sindaci; Amministratore Delegato/Direttore Generale; e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Amministratore Delegato/Direttore Generale;
- b) Partecipanti al capitale: soggetti che, ai sensi degli articoli 19 e ss. del TUB, sono tenuti a chiedere l'autorizzazione a Banca d'Italia in considerazione delle partecipazioni detenute (partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'Influenza Notevole o che attribuiscono una quota di diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%);

- c) Soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) Società o impresa anche costituita in forma non societaria su cui Cassa di Risparmio di Asti e le altre società bancarie e finanziarie del Gruppo sono in grado di esercitare il controllo o l'Influenza Notevole (per la definizione di Influenza Notevole si applica quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia, Circ. 263/06 agg. n. 9, Tit. V, Cap. 5, Sez. 1 "Definizioni").

Per soggetti connessi alla parte correlata si intendono:

- società o imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
- soggetti che controllano le parti correlate indicate ai punti sub b) e c);
- soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo della medesima parte correlata;
- stretti familiari di una parte correlata (parenti fino al secondo grado, coniuge o convivente more uxorio, nonché i figli di quest'ultimo) nonché imprese o società controllate dagli stretti familiari stessi.

L'individuazione e il censimento dei soggetti collegati viene effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento, a cura della Funzione Crediti, congiuntamente con la Funzione Segreteria di Capogruppo e con il supporto della Funzione Anagrafe.

Con specifico riferimento ai soggetti connessi agli esponenti aziendali, l'individuazione è effettuata tramite invio agli stessi da parte della Funzione Segreteria di Capogruppo di apposite schede-questionari: gli esponenti provvedono a compilare/aggiornare/integrare/modificare le informazioni ivi riportate relative ai propri soggetti connessi e agli affini entro il 2° grado.

Anche l'individuazione dei soggetti connessi alle altre parti correlate, diverse dagli esponenti aziendali, è effettuata coinvolgendo le parti correlate tramite apposita richiesta di dati inviata dalla Funzione Segreteria di Capogruppo; in particolare, le parti correlate validano/modificano/integrano le informazioni eventualmente presenti nella richiesta, in quanto già a disposizione sulla base dei dati reperiti da fonti interne o esterne.

Tutte le richieste di informazioni a parti correlate evidenziano i profili di responsabilità del dichiarante di cui all'art. 137 TUB.

Ferme restando le attività sopra indicate per censire i soggetti collegati, nonché la responsabilità delle parti correlate di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare le modifiche del perimetro dei soggetti collegati, le Unità Organizzative delle singole società bancarie e finanziarie, nei limiti dell'ordinaria diligenza, integrano, raccordano e riscontrano le informazioni in modo da mantenere aggiornato nel continuo il Registro dei Soggetti Collegati.

In tale ottica, in aggiunta a quanto precede, in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo dei fidi o della revisione dei contratti con parti correlate, vengono riesaminate le informazioni disponibili sui soggetti collegati al fine di verificarne la correttezza e completezza. Qualora

dovesse emergere la necessità di revisionare i dati acquisiti, le novità informative sono comunicate alla Funzione Segreteria della Capogruppo, che a sua volta le comunicherà alla Funzione Anagrafe, competente all'aggiornamento del Registro dei Soggetti Collegati.

I soggetti collegati sono censiti in un apposito applicativo informatico; in occasione di variazioni delle informazioni, le Unità Organizzative, per quanto di pertinenza, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati.

Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgano di strutture societarie complesse o che non assicurino una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

In occasione dell'identificazione dei soggetti connessi, si provvede altresì, secondo le consuete modalità, all'identificazione e al censimento degli affini fino al secondo grado, pur non applicando alle operazioni poste in essere nei loro confronti i presidi autorizzativi e i limiti prudenziali, né prevedendo alcun tipo di reportistica verso gli organi aziendali o verso Banca d'Italia, in conformità a quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza. Le informazioni circa gli affini delle parti correlate sono tenute a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

5.2.- Procedure informatiche

Per il censimento dei soggetti collegati e per l'individuazione delle operazioni vengono utilizzate procedure informatiche che hanno la finalità di:

- censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti e registrare le relative movimentazioni di perimetro;
- fornire a ciascuna società bancaria e finanziaria del Gruppo la conoscenza aggiornata dei soggetti collegati;
- fornire supporto alle strutture operative per la gestione dell'iter autorizzativo delle operazioni nei casi previsti dalla normativa;
- registrare le operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti collegati;
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle operazioni comportanti assunzione di attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- consentire alla Funzione risk management di verificare costantemente il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- produrre la reportistica richiesta dalle Disposizioni di Vigilanza.



Articolo 6 - Rispetto dei limiti

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati è contenuta entro i limiti previsti dalle presenti Politiche o comunque dalle Istruzioni di Vigilanza.

Nel processo di valutazione dell'operazione, il soggetto proponente verifica che l'esposizione nei confronti del soggetto collegato non superi i limiti massimi definiti.

L'esito della verifica viene riportato nella proposta di deliberazione.

Articolo 7 - Casi di superamento dei limiti prudenziali

Qualora uno o più limiti siano superati, sono assunte con immediatezza le iniziative necessarie per ricondurre l'esposizione nei limiti consentiti.

In particolare, in coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, compete al Responsabile della Funzione risk management di Capogruppo segnalare all' Amministratore Delegato, tramite la Funzione Segreteria di Capogruppo, il superamento dei limiti. L'Amministratore Delegato predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Nel caso in cui il piano di rientro riguardi posizioni con parti correlate detenute presso società del Gruppo, il piano è trasmesso all' Amministratore Delegato/Direttore Generale della società interessata, il quale informa il proprio Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti necessari a darvi attuazione. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Articolo 8 – Processi di controllo

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare la correttezza del disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne per il tramite delle funzioni aziendali di controllo.

I Responsabili delle Unità Organizzative assicurano la corretta e tempestiva applicazione delle procedure operative attivando i controlli di primo livello previsti dal Regolamento per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati. In particolare, nella gestione delle proprie attività, ogni Unità Organizzativa della Capogruppo (nella persona del rispettivo Responsabile), delle società bancarie e finanziarie appartenenti al Gruppo e delle Altre Società Controllate è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se l'operazione di cui cura l'istruttoria sia qualificabile come Operazione con uno dei soggetti elencati nel Registro dei Soggetti Collegati e, ove si tratti di operazioni rilevanti, attivarsi affinché la stessa venga approvata nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento.

La Funzione *Compliance* verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure adottate e la loro idoneità ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi di vigilanza e della regolamentazione interna.

La Funzione di controllo dei rischi misura i rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti stabiliti e controlla la coerenza dell'operatività aziendale con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti politiche interne.

Le Funzioni di Revisione Interna delle società bancarie e finanziarie verificano l'osservanza delle politiche interne in materia di controlli, segnalano tempestivamente eventuali anomalie ai rispettivi Amministratori Delegati/Direttori Generali, ai Collegi Sindacali e agli organi di vertice e nel caso di società bancarie e finanziarie controllate riferiscono anche alla corrispondente funzione della Capogruppo. La Funzione di Revisione Interna della Capogruppo riferisce con periodicità almeno annuale al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione e al Comitato Rischi circa l'esposizione complessiva delle singole società bancarie e finanziarie e del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati o da altri conflitti di interesse, suggerendo, se necessario, la revisione delle Politiche e degli assetti organizzativi e di controllo finalizzati a rafforzare il presidio di tali rischi.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione e al Comitato Rischi della Capogruppo, ciascuno per gli aspetti di competenza, svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività medesima con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo.

Articolo 9 – Segnalazioni di Vigilanza

Le attività di rischio verso i soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla competente Funzione della Capogruppo e a livello individuale dalle singole società bancarie e finanziarie appartenenti al Gruppo.

Articolo 10 – Conflitti di interesse di dipendenti e collaboratori

La gestione dei potenziali rischi di conflitti di interesse concernenti dipendenti e collaboratori aziendali è normata dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo e dalla normativa interna, in particolare dal Codice di Autodisciplina degli intermediari autorizzati.